

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

MI.GRA S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno sette novembre (7.11.2007),
alle ore diciotto e venti,
in Castelnuovo di Garfagnana, nel mio studio in Piazza Umber-
to I n.1,

Innanzi a me dott. avv. **GIAMPIERO PETTERUTI**, Notaio in Ca-
stelnuovo di Garfagnana, iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di Lucca, senza assistenza di testimoni, non ri-
chiesti,

SONO PRESENTI

- PELLEGRINOTTI dr. MICHELE, nato a Lucca il giorno 3 novem-
bre 1958, residente a Minucciano, Via Vittorio Emanuele n.67,
che dichiara di avere codice fiscale PLL MHL 58S03 E715D;
- BENASSI dr. PAOLO, nato a Baiso il giorno 27 luglio 1950,
residente a Reggio nell' Emilia, Via Valdo Magnani n.17, che
dichiara di avere codice fiscale BNS PLA 50L27 A586M.
Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.
Il signor PELLEGRINOTTI MICHELE, agendo nella qualità di Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione della società

"MI.GRA S.R.L.",

iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al numero
01642450462, con sede legale in Minucciano, frazione Gramo-
lazzo, località Betolletto, con capitale sociale di Euro
25.500, interamente versato, codice fiscale 01642450462 i-
scritta alla Cciaa di Lucca al numero di Repertorio Economico
Amministrativo 160242;

mi dichiara che si sono qui riuniti i soci della stessa so-
cietà per assumere decisioni in assemblea a seguito di convo-
cazione rituale in questo giorno, luogo ed ora in prima con-
vocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

- modifica dell'articolo 9 dello Statuto;
- nomina di amministratori per dimissioni del Consiglio di
Amministrazione; determinazione compensi;
- varie ed eventuali.

Mi chiede quindi di far constare da pubblico verbale le ri-
sultanze dell'assemblea e le deliberazioni della stessa.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.
Assume la Presidenza dell'assemblea il comparente, nella
spiegata qualità e a norma dell'articolo 8 dello Statuto il
quale constata che sono presenti i soci così identificati,
con le relative partecipazioni:

COMUNE DI MINUCCIANO, a mezzo del signor Davini arch.Domeni-
co, sindaco;

quota di Euro 13.005,00 (tredicimilacinque virgola zerozero);

KERAKOLL S.P.A., a mezzo del signor Benassi Paolo;

quota di Euro 12.495,00 (dodicimilaquattrocentonovantacinque

Registrato a Castelnuovo
di Garfagnana

il 10.11.2007

N. 907

€ 324,00



virgola zerozero).

Sono inoltre presenti i consiglieri di amministrazione signori Pellegrinotti dr. Michele e Benassi dr. Paolo, unici componenti attuali in seguito alle dimissioni del consigliere Vanni Armando.

Dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su tutte le materie all'ordine del giorno.

Presa quindi la parola il Presidente dichiara che la modifica dell'articolo 9 dello Statuto si renderebbe opportuna al fine di adeguarlo alle nuove esigenze della società, così come proposto dal socio "Kerakoll Spa"; il tenore del suddetto articolo, nella nuova formulazione proposta dal socio "Kerakoll Spa", sarebbe il seguente:

"Art. 9 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a quattro membri. Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica due anni, salvo che non venga stabilita una diversa durata - anche fino a revoca - con la decisione di nomina.

Gli amministratori, quando non siano nominati fino a revoca, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.

In caso di nomina fino a revoca, la revoca non abbisogna di motivazione, né di giusta causa.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia riservato alle decisioni dei soci.

In presenza del Comune di Minucciano come socio di maggioranza, dovrà essere nominato un Consiglio di Amministrazione. La metà dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominata su designazione del Comune stesso e tra essi verrà eletto il Presidente. Gli altri membri saranno nominati dal socio, o dai soci, di minoranza.

Sempre in presenza del socio di maggioranza Comune di Minucciano, ove il Consiglio decida, ai sensi del successivo articolo 11, di nominare amministratori delegati, questi dovranno essere designati dai soci di minoranza."

Passando poi agli altri argomenti all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea che l'intero Consiglio di Amministrazione intende rassegnare le proprie dimissioni, come in effetti i consiglieri presenti fanno, rassegnando le dimissioni; occorre quindi procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, stabilendone anche i compensi.

Invita quindi l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente che precedono e considerate meritevoli di accoglimento le sue proposte, all'unanimità, per alzata di mano, delibera:

- di modificare l'articolo 9 dello Statuto nella nuova formulazione così come sopra illustrata dal Presidente;

- di accettare le dimissioni dell'organo amministrativo e di nominare in sua sostituzione un Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:=====

PELLEGRINOTTI dr.MICHELE, Presidente;=====

BENASSI dr.PAOLO, Consigliere,=====

entrambi qui costituiti, in quali accettano e che rimarranno in carica fino a revoca;=====

viene inoltre nominato un Consigliere Delegato nella persona del medesimo signor Pellegrinotti Michele, cui vengono delegati tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione che sono delegabili ai sensi delle norme vigenti;=====

- di stabilire il compenso degli amministratori come segue:=====
al Presidente Pellegrinotti Michele, Euro 1.180 (millecentoottanta) mensili, in conformità a quanto previsto dalla legge 296 del 2006;=====

al Consigliere Benassi dr.Paolo, Euro centocinquanta per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio;=====

all' Amministratore delegato, Euro ottocentoventi mensili come indennità aggiuntiva, da sommare al compenso sopra indicato.=====

Il componente Pellegrinotti Michele mi consegna, a questo punto, lo Statuto aggiornato con le deliberate modifiche, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".=====

Non essendovi altro da deliberare e non essendovi alcuno che chieda la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea ora che sono le ore diciotto e trentanove.=====

Le parti mi dispensano dalla lettura di ogni documento allegato a questo atto.=====

Richiesto, ho rogato il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzo elettronico e completato a penna di mia mano e ne ho dato lettura ai costituiti che, interpellati, l'approvano.=====

Scritto quest'atto su tre facciate di fogli uno.=====

Sottoscritto alle ore diciotto e quaranta.=====

Firmato:=====

Pellegrinotti Michele=====

Paolo Benassi=====

Giampiero Petteruti Notaio=====



ALLEGATO "A"

ALL'ATTO RACC. N. 19834

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata

"MI.GRA S.R.L."

Art. 2 - La Società ha sede nel comune di MINUCCIANO (LU), all'indirizzo risultante nel registro delle imprese ai sensi di legge.

La modificazione dell'indirizzo nell'ambito del Comune è stabilita dall'organo di amministrazione ed è oggetto della pubblicità prevista dalle disposizioni di attuazione del codice civile.

Ai soci compete la facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località ed all'estero e il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

Art. 3 - La Società ha per oggetto le seguenti attività: il riutilizzo ed il recupero a fini produttivi dei rifiuti industriali della lavorazione delle cave di marmo e di pietra e dei rifiuti della lavorazione di materiali analoghi in segherie e laboratori;

la produzione e la commercializzazione di granulati di marmo (fino alle polveri micronizzate) ottenuti da processi industriali di trasformazione;

qualunque altra attività industriale e/o artigianale finalizzata alla produzione e commercializzazione di prodotti ottenuti utilizzando il granulato di marmo e/o la polvere micronizzata in varie combinazioni con altri materiali, per l'ottenimento di prodotti in forma sfusa, confezionati in imballaggi, in parallelepipedi o pannelli di varie forme e dimensioni;

studio, preparazione ed esecuzione di interventi di risistemazione e ripristino ambientale, nonché recupero produttivo di aree degradate per la presenza di discariche di cava e/o cave di pietra abbandonate;

il tutto con esclusione di ogni attività riservata a professioni per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi Albi e con l'esclusione di ogni attività richiedenti requisiti non posseduti dalla società.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di materia immobiliare, mobiliare e commerciale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà, non nei confronti del pubblico, compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, ed assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od



Enti, Consorzi, imprese e simili aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Art. 4 - La Società ha durata fino al giorno 31 DICEMBRE 2046.

CAPITALE - CONFERIMENTI

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro VENTICINQUEMILACINQUECENTO ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

I conferimenti possono avere come oggetto denaro oppure tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), per deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

In caso di riduzione del capitale per perdite, non occorre il preventivo deposito nella sede sociale della relazione degli amministratori e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti, la quota del socio moroso, in mancanza di offerte di acquisto da parte dei soci, è venduta all'incanto.

Art. 6 - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Esse sono trasferibili per atto tra vivi ed a causa di morte. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso, in base al quale si realizzi il mutamento della titolarità della partecipazione, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, i contratti di vendita, permuta,

Allegato
Paolo Severino
Giuseppe Feltrin

conferimento , dazione di pagamento , trasferimento del mandato fiduciario.=====

In caso di trasferimento di partecipazioni o parti di partecipazioni per atto tra vivi a titolo oneroso spetta agli altri soci, a parità di condizioni, diritto di prelazione; detto diritto deve essere esercitato entro il termine essenziale di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di alienazione e le relative modalità (ammontare della partecipazione ceduta, corrispettivo, modalità di pagamento, generalità dell'acquirente potenziale); il corrispettivo dovrà essere sempre quantificato in denaro.=====

La comunicazione di cui sopra dovrà effettuarsi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.=====

La prelazione dovrà essere esercitata per l'intero ammontare della cedenda partecipazione; in caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la ripartizione tra loro sarà effettuata in proporzione alle quote possedute.=====

La prelazione è esclusa in caso di cessione a coniuge o a parenti di primo grado.=====

E' vietato il trasferimento gratuito di partecipazioni o loro parti, per atto tra vivi, a persone diverse dal coniuge e dai parenti di primo grado.=====

L'intestazione a società fiduciaria e la relativa reintestazione all'effettivo proprietario non sono soggette a prelazione. La società fiduciaria deve esibire la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e deve accettare espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di prelazione; è invece , soggetta a prelazione la sostituzione della fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.=====

=====DECISIONI DEI SOCI=====

ART. 7 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo/statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci portatori di almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.=====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:=====

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;=====
- b) la nomina dell'organo amministrativo;=====
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;=====
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;=====
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.=====

In deroga all'art. 2465 c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,



nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi.

Le decisioni dei soci, quando non debba farsi ricorso al metodo assembleare, sono adottate mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto"; la scelta tra le due modalità compete all'organo amministrativo.

Per le relative modalità si rinvia all'articolo 13 di questo Statuto.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci assunte mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto" sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ma per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché per deliberazioni di fusione o scissione e per l'emissione di titoli di debito occorre il voto favorevole di soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Tali decisioni devono essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

I diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società e concernenti la nomina di amministratori possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Art. 8 - Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo/statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere sottoscritto da almeno un amministratore. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse validamente costituita.

L'avviso viene inviato ai soci - al domicilio risultante dal

Adriano De Ce
Paolo Bonomi
Giuseppe Felletti

libro soci - e ai componenti degli organi sociali.=====

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.=====

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta da altra persona designata dagli intervenuti.=====

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.=====

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare la riunione, proclamandone i risultati.=====

L'assemblea in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale rappresentato ma per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché per deliberazioni di fusione o scissione e per l'emissione di titoli di debito occorre il voto favorevole di soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Sono salve le speciali maggioranze eventualmente richieste in modo inderogabile dalla legge.=====

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o, in caso di verbale per atto pubblico, dal notaio.=====

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti con nome e cognome o denominazione o ragione sociale e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni; se richiesto da essi, dovrà indicare i nominativi dei soci astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.=====

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo/statuto deve essere redatto da un notaio.=====

I verbali assembleari redatti per atto pubblico vengono trascritti nel Libro delle decisioni dei soci.=====

Ciascun Socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.=====



AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a quattro membri. Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica due anni, salvo che non venga stabilita una diversa durata - anche fino a revoca - con la decisione di nomina.

Gli amministratori, quando non siano nominati fino a revoca, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.

In caso di nomina fino a revoca, la revoca non abbisogna di motivazione, né di giusta causa.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia riservato alle decisioni dei soci.

In presenza del Comune di Minucciano come socio di maggioranza, dovrà essere nominato un Consiglio di Amministrazione. La metà dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominata su designazione del Comune stesso e tra essi verrà eletto il Presidente. Gli altri membri saranno nominati dal socio, o dai soci, di minoranza.

Sempre in presenza del socio di maggioranza Comune di Minucciano, ove il Consiglio decida, ai sensi del successivo articolo 11, di nominare amministratori delegati, questi dovranno essere designati dai soci di minoranza.

Art. 10 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; qualora sia nominato un Vice Presidente, la detta rappresentanza spetta anche ad esso, in assenza o impedimento del Presidente.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti e può nominare institori.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, se non già nominato con la decisione dei soci. Può inoltre essere nominato un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

L'intervento del Vice Presidente fa prova, verso i terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto; la scelta viene fatta dal Presidente e per le relative modalità di adozione della decisione si rinvia all'articolo 13 di questo Statuto;

anche quando il Presidente abbia indicato come modalità dell'assunzione della decisione la consultazione scritta o il consenso per iscritto, la maggioranza degli amministratori può chiedere che essa venga sottoposta al Consiglio riunito in collegio.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante con-

Paolo Devara

Paolo Devara

Giampiero Lettini

sultazione scritta e mediante consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.=====

Quando il Consiglio debba riunirsi collegialmente, l'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione.=====

La riunione è valida purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.=====

Sono valide le riunioni non precedute da convocazione, se totalitarie (ovvero quando sono presenti tutti gli amministratori e sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento).=====

Le deliberazioni in forma collegiale sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; qualora il Consiglio abbia più di due membri, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.=====

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.=====

Ciascun delegato ha, nei limiti della delega, anche il potere di rappresentanza.=====

Quando venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio per una qualsiasi causa, anche di dimissioni, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.=====

Art. 12 - Tra i poteri dell'Organo amministrativo rientrano, tra gli altri, quelli di contrarre mutui e compiere operazioni bancarie di ogni specie e natura (quali apertura di conti correnti di corrispondenza; emissione di assegni; operazioni di sconto; assunzione di finanziamenti in qualunque forma; cessioni di crediti; contratti di deposito; emissione e girata di pagherò diretti e cambiali tratte; prestazione di avalli o fideiussioni; costituzioni di pegni e depositi cauzionali).=====

A chi amministra spetta, in ragione dell' ufficio, un compenso ed un rimborso spese nella misura fissata dall'Assemblea; L'Assemblea può decidere inoltre di corrispondere una indennità alla cessazione del rapporto.=====

Potranno essere attribuiti speciali compensi agli amministratori investiti di particolari cariche.=====

Chi amministra non è vincolato al divieto di concorrenza.=====

-----DECISIONI-----

Art.13 - Qualora le decisioni, dei soci o degli amministratori, debbano essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, verranno osservate le seguenti regole.=====

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze di essa, con l'indica-



zione di consenzienti, contrari e astenuti e con l'eventuale indicazione del motivo della contrarietà o astensione; il documento deve essere sottoscritto da tutti, consenzienti, astenuti e contrari; la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto, trasmesso a tutti gli interessati, i quali entro i tre giorni successivi devono trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta, esprimendo il voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, con l'eventuale motivazione; la mancanza di dichiarazione entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 14 - Qualora sia obbligatorio per legge, oppure qualora l'Assemblea decidesse di avvalersene, la gestione societaria sarà controllata da un Organo di Controllo.

Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

Quale organo di controllo, i soci, con loro decisione, possono nominare, il Collegio Sindacale, oppure un Revisore.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale ed uno dei sindaci supplenti sono nominati dai soci su designazione del Comune di Minucciano, ove lo stesso sia socio; in tal caso, gli altri membri, effettivi e supplente, sono nominati di comune accordo su designazione dei soci diversi dal detto Comune.

Nel caso di dimissione di un componente del Collegio Sindacale nella sua sostituzione devono essere mantenuti i criteri indicati nei commi precedenti.

I sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleleggibili e devono avere i requisiti previsti dalla legge.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, al-

le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare al Collegio Sindacale i fatti che ritiene censurabili; il Collegio Sindacale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile della società può essere affidato ad un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 15 - La società potrà assumere finanziamenti dai soci, nei limiti previsti dalla normativa bancaria e creditizia. I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno improduttivi di interessi, salva contraria pattuizione scritta.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 16 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Gli utili sono ripartiti in proporzione alle quote di conferimento. La ventesima parte degli utili netti annuali viene destinata al fondo di riserva, nei limiti di legge. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, a norma di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

RECESSO



Art. 18 - Il diritto di recesso compete:=====

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo/statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;=====

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;=====

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.=====

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.=====

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale su istanza della parte più diligente.=====

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. = Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di ter-

zo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

UNICITA' DI SOCIO

Art. 19 - Qualora la società abbia un unico socio, l'organo amministrativo, in osservanza delle norme del codice civile, deve depositare, per l'iscrizione del Registro delle Imprese, una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e della cittadinanza dell'unico socio.

Quando si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo ne deve depositare dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

In caso di unicità di socio, i conferimenti in denaro a fronte di aumenti di capitale devono essere integralmente versati al momento della sottoscrizione.

I contratti e le operazioni tra società ed unico socio devono essere trascritti nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo o risultare da atto scritto.

SCIOGLIMENTO - ARBITRI

Art. 20 - Verificandosi una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

L'Assemblea determina il numero ed i poteri e nomina i liquidatori.

Art. 21 - Tutte le controversie, anche concernenti la qualità di socio, insorte tra i soci, tra i soci e la società, tra la società e gli amministratori o liquidatori, revisori, sindaci, tra i soci e gli amministratori o liquidatori, revisori, sindaci, per le quali non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, relative a diritti disponibili originati dal rapporto sociale o comunque aventi titolo, anche indiretto, nel rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad arbitrato rituale.

Il Tribunale arbitrale, composto da un arbitro unico, è nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

L' Arbitro deciderà secondo diritto e il procedimento sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e dagli articoli 34, 35



e 36 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.=====

Art. 22 - La società può emettere titoli di debito. =====

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.=====

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. =====

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.=====

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.=====

=====DISPOSIZIONE FINALE=====

Art. 23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti.=====

Sono fatte salve le norme inderogabili, che prevalgono sulle presenti norme statutarie.=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

per uso Fiscale

consta di quindici Pagine

Castelnuovo Garf.na 11 DICEMBRE 2007





1214
CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LUCCA

N. PRA/23910/2007/CLU0087

LUCCA, 14/11/2007

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI LUCCA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
MI.GRA S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01642450462
DEL REGISTRO IMPRESE DI LUCCA

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 160242

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

DT.ATTO: 07/11/2007

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

P	n. 3	ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
S2	RIQ 13	ORGANI SOCIALI E CARICHE
S2	RIQ 14	NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 13/11/2007 PERVENUTA IL: 13/11/2007 DATA PROTOCOLLO: 14/11/2007

ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**
*** Pagamento effettuato in Euro ***		

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

PTTGPR52A11H423A-PETTERUTI GIAMPIERO-CAST

FIRMA DELL'ADDETTO:
MONICA GIAMPAOLI

Data e ora di protocollo: 14/11/2007 09:13:41

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 14/11/2007 09:13:42



LURIPRA



0000239102007